

18 luglio 2013

parAdigmi



Metti "mi piace"
sulla nostra
pagina
Facebook per avere
queste informazioni
in tempo reale

<https://www.facebook.com/pages/Paradigmi-Srl/148118011892557?ref=hl>

Prossima- mente

- ◆ Corsi per lavoratori in calendario previsti a settembre
- ◆ Corsi per conducenti carrelli elevatori in partenza a settembre

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

Dallo scorso 13 giugno è entrato in vigore il DPR 59/2013, che ha istituito la **Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)**.

Non si tratta di un obbligo aggiuntivo, ma di una opportunità di cui possono usufruire le piccole e medie imprese (la maggior parte delle aziende agricole, artigianali e industriali e quasi tutte quelle di servizio), nei casi in cui:

- non siano soggette alle normative sull'AIA-IPPC;
- non siano soggette a procedimenti che rientrino nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

Tali aziende se sono soggette all'obbligo di una o più autorizzazioni di tipo ambientale, **potranno farsi rilasciare un'unica autorizzazione** dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, al posto di singole autorizzazioni non coordinate fra loro (emissioni, scarichi ecc.).

Si tratta pertanto di attivare un percorso simile a quello dell'AIA (che interessa i settori produttivi più inquinanti) e che prevede che un sito produttivo venga valutato nel suo insieme dagli enti preposti e una sola volta per tutti gli aspetti ambientali.

Le autorizzazioni ambientali che saranno sostituite dalla AUA saranno 7:

- 1) Autorizzazione agli scarichi di acque reflue (in fognatura o in acque superficiali);
- 2) Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento e acque reflue;
- 3) Autorizzazione per le emissioni in atmosfera
- 4) Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera (in alternativa alla precedente)
- 5) Nulla Osta per impatto acustico (rumore esterno)
- 6) Comunicazione per l'utilizzazione agronomica di fanghi di depurazione (spandimenti);
- 7) Comunicazioni per il recupero o l'autosmaltimento di rifiuti (art. 215 e 216 D. Lgs. 152/06).

Si noti che nel caso in cui l'azienda sia soggetta solo ai punti 2-4-6-7 (cioè solo a comunicazioni o autorizzazioni generali) non sarà obbligata a dotarsi di AUA ma potrà seguire la strada tradizionale della comunicazione.

La normativa regionale potrà inoltre individuare altre autorizzazioni, comunicazioni e notifiche da gestire mediante AUA.

L'autorizzazione unica avrà una durata di **15 anni**, cosa che semplifica la vita rispetto alle attuali scadenze sfasate (es. 4 anni per gli scarichi, 15 anni per le emissioni, 5 anni per rifiuti, nessuna scadenza per il rumore). Solo per gli scarichi di sostanze pericolose è prevista una procedura che può portare ad un "aggiornamento" ogni 4 anni sulla base degli autocontrolli.

Le imprese che devono chiedere l'autorizzazione, inviano la domanda comprensiva dei vari allegati e informazioni necessarie (che dipenderanno dalle procedure fissate in ogni regione) al SUAP, che la trasmette immediatamente per via telematica alla autorità competente. In primo luogo viene effettuata dal SUAP e dalla autorità competente una verifica formale sulla completezza della domanda.

Nel caso in cui siano necessarie integrazioni, l'autorità competente trasmette tempestivamente al SUAP la richiesta, specificando il termine di deposito delle integrazioni. Questa fase ha una durata massima di 30 giorni dal ricevimento della domanda, pertanto la certezza di aver presentato una pratica in forma completa si acquisisce nel caso di assenza di comunicazioni nei primi 30 giorni.

Il gestore dello stabilimento dovrà quindi provvedere entro il termine stabilito - eventualmente può essere richiesta una proroga nel caso di documentazioni complesse da presentare - pena l'archiviazione della domanda.

La durata massima del procedimento (a parte le sospensioni dei termini prodotte dalle richieste di integrazioni) è di **90 giorni**, nel corso dei quali in alcuni casi, anche in funzione delle norme regionali, viene svolta la Conferenza di Servizi. Qualora l'AUA sostituisca titoli abilitativi per i quali uno dei termini è superiore a 90 giorni, il SUAP indice la conferenza di servizi entro 30 giorni dal ricevimento, e l'autorità competente rilascia l'AUA entro **120 giorni** dalla presentazione della domanda (150 giorni nel caso di richiesta di integrazioni).

Per rinnovare l'autorizzazione il gestore dovrà presentare apposita istanza almeno 6 mesi prima della scadenza, allegando le informazioni aggiornate. E' tuttavia possibile fare riferimento anche ad informazioni già in possesso dell'autorità competente, se non variate. L'azienda, purché la domanda sia stata rilasciata nei termini suddetti, potrà continuare ad esercitare l'attività anche scaduta la precedente autorizzazione, in attesa di ricevere quella nuova.

L'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione, o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa, prima della scadenza, ad esempio se le prescrizioni stabilite nella stessa fossero insufficienti per il raggiungimento di obiettivi di qualità ambientale.

AUA - Casi "spinosi"

Come tutte le nuove norme anche la AUA presenta alcuni dubbi interpretativi, che dovranno essere risolti o con la prassi amministrativa o con decreti interministeriali di prossima emanazione. Se ne segnalano due:

- 1) Fra le autorizzazioni che vengono sostituite dalla AUA vi è l'autorizzazione agli scarichi. Interpretando letteralmente la norma dovrebbero essere inclusi anche gli scarichi di tipo domestico, presenti in ogni attività produttiva (anche se quelli in rete fognaria sono sempre ammessi purché rispettino il regolamento del gestore della fognatura). Pertanto molte aziende dovrebbero presentare l'AUA anche per rinnovi o modifiche riguardanti uno degli altri aspetti in quanto hanno anche uno scarico di acque reflue.
- 2) Quasi tutte le attività produttive presentano delle sorgenti sonore: normalmente non è prevista una specifica autorizzazione per le emissioni sonore, o se vi è una nulla osta rilasciato (dal Comune, su parere ARPA) al momento della realizzazione di nuove attività o di modifiche sostanziali, questo non era in precedenza soggetto a scadenza. Molte aziende non hanno alcun tipo di autorizzazione su questo aspetto, e anche se hanno provveduto mediante misurazioni a verificare di rientrare nei limiti, la Provincia (autorità competente) non ha nessun dato su di esse (anche perché la Legge Quadro non ha attribuito specifiche competenze). Un altro aspetto critico è che spesso la Valutazione preliminare di Impatto Acustico è richiesta in sede di permesso di costruire, a volte quando non si conosce ancora la precisa destinazione dell'attività, e comunque se cambia il gestore o se questi inserisce nuove sorgenti spesso lo ha fatto senza chiedere specifici pareri o permessi di tipo acustico. Pertanto - fatte salve le attività per le quali non è richiesta una valutazione di impatto acustico in quanto prive di sorgenti sonore - ogni nuova istanza presentata magari per rinnovo o modifica emissioni (anche con procedure semplificate) rischia di rientrare nel filone AUA generale perché andrà inserita anche la componente "rumore esterno".

AUMENTANO LE SANZIONI DEL D. LGS. 81/08

Tutto aumenta, così anche le sanzioni per inadempimenti alle disposizioni del *Testo Unico sulla sicurezza* (D. Lgs. 81/08) e per contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro. Per effetto del D.L. 76/2013, dal 1° luglio 2013 **scatta un aumento del 9,6 %** (corrispondente all'aumento del costo della vita nei 5 anni trascorsi). L'aumento si applica sia alle sanzioni amministrative, sia alle contravvenzioni alternative all'arresto.

Alcuni esempi:

- Mancata redazione del documento di valutazione dei rischi - passa da € 1.600,00 a € 1.753,60;
- Mancata formazione dei lavoratori - passa da € 1.300,00 a € 1.424,80.

(in entrambi i casi prima di pagare la sanzione occorre adempiere all'obbligo, altrimenti resta il penale).



Via della
Costituzione, 30
41058 VIGNOLA (MO)
c.f. e p. iva
02813710361

Telefono:
059-765293

Fax:
059-7703316

posta@paradigmi.net

www.paradigmi.net

Organismo accreditato da ACCREDITA
Body accredited by ACCREDITA



*E' in fase di
definizione il
"Decreto del Fare"
che porterà delle
semplificazioni in
materia di
sicurezza e
ambiente. Le nuove
disposizioni
verranno trattate
nei prossimi
Bollettini .*

Isolamento acustico degli edifici: di nuovo possibile fare causa al costruttore

Le leggi comunitarie 2008 e 2009 avevano sancito, in maniera assai discutibile, la non applicabilità nei rapporti fra privati del D.P.C.M. 05/12/1997, che fissa l'obbligo di rispettare requisiti acustici minimi nelle costruzioni ad uso residenziale e terziario.

Tale norma, in vigore dal 1998, è rimasta per molti anni scarsamente applicata a causa del disinteresse di molte amministrazioni (che ancora oggi spesso non rendono obbligatoria in fase progettuale la verifica dei requisiti) e per il fatto che ovviamente costruire edifici dotati di un buon isolamento acustico o con scarichi silenziati costa un po' di più e comporta la conoscenza di tecnologie diverse da quelle tradizionali.

La conseguenza è stata che molti edifici costruiti nei primi anni 2000, a causa di difetti di tipo acustico, sono stati contestati dall'acquirente, il quale spesso ha ricevuto compensazioni pari anche al 15-25 % del valore dell'immobile.

Questa prassi era stata interrotta, almeno temporaneamente, dalle due leggi comunitarie sopraccitate, i cui effetti per la verità dovevano essere già stati superati essendo scaduto ampiamente il termine della delega concessa al Governo per regolamentare nuovamente la materia.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 103/2013, ha finalmente mandato in soffitta tale norma che impediva all'acquirente il diritto ad avere un immobile "a norma di legge" dal punto di vista acustico, dichiarandola incostituzionale. Il DPCM, pur non privo di difetti e bisognoso di riforme, torna dunque a tutti gli effetti un'arma in mano a chi voglia far rispettare il proprio diritto alla quiete, e quindi alla salute, per lo meno per gli edifici di recente costruzione.

Paradigmi Srl è una società di consulenza e servizi, operante in diverse aree dell'Italia centro-settentrionale. La società è stata costituita nel 2002, su iniziativa dell'amministratore, che aveva maturato in precedenza un'esperienza decennale nel settore, e di un gruppo di professionisti con i quali erano state avviate importanti collaborazioni e sinergie. Gli ambiti di intervento sono molto numerosi, e possono essere riassunti in servizi tecnici e di consulenza negli ambiti della **sicurezza sul lavoro, l'ambiente e la qualità**. Fra le altre specializzazioni si segnalano i servizi in materia di **acustica ambientale e tecnica**, sulla tutela dei **dati personali**, e le attività di **formazione**, per le quali Paradigmi collabora con altri professionisti e società per offrire una vasta gamma di soluzioni alla clientela.